



COMUNE DI OLIVADI

Provincia di Catanzaro

C.F.850000330796 P.I. 00362830796

E-mail: comuneolivadi@comune.olivadi.cz.it

P.C. : comune.olivadi@asmepec.it

www.comune.olivadi.cz.it

Tel. 0967955874/5

Fax. 0967955942

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
CONCESSIONE IN USO DI LOCALI E
STRUTTURE COMUNALI***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 24 Agosto 2010

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI

INDICE SISTEMATICO

TITOLO 1° PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Principi finalità

TITOLO 2° USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI

Art. 2 - Strutture adibite alla concessione in uso ai terzi

Art. 3 - Finalità delle concessioni

Art. 4 - Modalità di concessione

Art. 5 - Tariffe d'uso per le concessioni (servizi a domanda individuale)

TITOLO 3° USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI ISTITUZIONALI

Art. 6 - Concessione in uso di strutture particolari

TITOLO 4° USO DI LOCALI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE PER ATTIVITA' DI TERZI

Art. 7 - Concessione in uso di locali da adibire a sedi di attività permanenti

TITOLO 5° DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 8 - Modalità presentazione delle domande

Art. 9 - Obblighi dei concessionari

Art. 10 - Revoca della concessione

Art. 11 - Responsabilità e risarcimento dei danni

Art. 12 - Penalità

Art. 13 - Deroghe

TITOLO 6° NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14 - Regolarizzazione delle concessioni precarie in corso

Art. 15 - Entrata in vigore

TITOLO 1° PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - Principi e finalità

L'Amministrazione Comunale, nel rispetto della disciplina contenuta nello Statuto e nelle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m. e i., intende promuovere e sostenere concretamente l'attività dei cittadini, anche tra loro associati, rivolta ad iniziative riconosciute utili per lo sviluppo della persona e per la promozione delle formazioni sociali e culturali. Disciplina con il presente regolamento i criteri e le modalità per la concessione in uso a terzi richiedenti delle strutture di proprietà del Comune che consentono l'effettivo esercizio delle iniziative e manifestazioni di impegno civile finalizzate al raggiungimento di obiettivi di pubblico interesse.

TITOLO 2 USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI

ARTICOLO 2 - strutture adibite alla concessione in uso ai terzi

Per la concessione d'uso a terzi richiedenti vengono indicati i locali di seguito elencati:

- a. Sala consiliare*
- b. Chiesetta ex Addolorata*
- c. Chiesetta Tre Croci*
- d. Locali ex Municipio*
- e. Piazza Beato Antonio*
- f. Laghetto collinare Zimbe*
- g. Impianti sportivi: campo di calcio, tennis, campo polifunzionale via Duca degli Abruzzi*
- h. Teatro S. Elia*
- i. Spazi e aree pubbliche.*

ARTICOLO 3 - Finalità delle concessioni

Le strutture di proprietà del Comune elencate al precedente articolo 2, vengono concesse prioritariamente per manifestazioni ed iniziative di carattere sociale, di carattere socio - sanitario ed assistenziale, di area culturale, socio culturale, di area politica, dell'impegno civile, del tempo libero, di carattere ricreativo (con esclusione delle fruizioni per attività sportive diversamente disciplinate), per mostre ed esposizioni promosse ed organizzate da enti, associazioni, gruppi aventi sede a OLIVADI.

L'utilizzo degli spazi è concesso anche a singoli cittadini purchè le iniziative

rispondano alle finalità di cui al 1° comma.

Le richieste di uso della struttura da parte di terzi, singoli e o associati, non residenti a OLIVADI o di enti ed associazioni diverse da quelle indicate al 1° comma del presente articolo, saranno prese in considerazione dopo il soddisfacimento delle richieste di cui ai commi uno e due.

Ai sensi della legge 10.12.1993 n. 515 verranno messi a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali appositi locali.

ARTICOLO 4 - Modalità di concessione

L'ordine cronologico di assunzione al protocollo comunale delle richieste costituisce criterio di priorità nell'assegnazione delle concessioni, tenuto conto delle finalità disciplinate con il precedente articolo.

ARTICOLO 5 - Tariffe d'uso per le concessioni

L'uso delle sale di cui all'art. 2 è concesso a titolo gratuito alle Associazioni, Società Pubbliche, Comitati, Partiti Politici, Scuole ed in genere ad Enti esponenziali di interessi collettivi presenti nel territorio comunale per manifestazioni, iniziative culturali non a scopo di lucro, Congressi e riunioni aperte al pubblico, a condizione che gli stessi provvedano alla riconsegna dei locali nello stato originario (di ordine, integrità e pulizia) in cui sono stati ricevuti, pena la decadenza dal beneficio della gratuità.

L'Amministrazione Comunale potrà concedere, con separato atto deliberativo l'uso gratuito della sala oltre le limitazioni citate in precedenza, a beneficiari particolarmente meritevoli, fissando obblighi e modalità.

All'infuori dei casi di gratuità di cui sopra, l'uso delle sale può essere concesso ai soggetti di cui all'art. 3 anche per scopi diversi da quelli descritti nel medesimo articolo senza limitazioni di tempo, dietro il pagamento di un corrispettivo.

Le tariffe per le concessioni in uso delle strutture indicate all'articolo 2, saranno deliberate annualmente, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione. Il corrispettivo per il pagamento delle sale di cui trattasi dovrà essere versato in anticipo. Le stesse si devono intendere quale rimborso forfettario delle spese sostenute dal Comune per l'utilizzo delle sale (luce, riscaldamento, pulizie, etc.).

Le iniziative patrocinate dal Comune non sono sottoposte a tariffazione.

TITOLO 3
USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 6 - Concessione in uso di strutture particolari

La sala consiliare viene prevalentemente utilizzata per l'effettuazione di iniziative realizzate direttamente dal Comune, anche con la collaborazione di terzi.

La struttura sopraindicata potrà essere concessa per manifestazioni di pubblico interesse in uso gratuito ai soggetti che ne faranno richiesta, verificato l'effettivo carattere pubblicistico o di interesse pubblico dell'iniziativa, ferme restando le responsabilità connesse all'uso delle strutture di cui sopra.

I gruppi consiliari hanno la possibilità di utilizzare la sala consiliare gratuitamente per l'espletamento del loro mandato.

TITOLO 4
USO DI LOCALI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE PER ATTIVITA' DI TERZI

ARTICOLO 7 - Concessione in uso di locali da adibire a sedi di attività permanenti

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di concedere mediante comodato gratuito a tempo determinato - previa stipula di apposita convenzione che preveda, tra l'altro, le finalità socio culturali o gli specifici progetti che i terzi intendono realizzare, le modalità di rilascio, le prescrizioni previste da leggi o regolamenti vigenti, oltre alle strutture precedentemente enumerate, anche le sotto elencate strutture:

- a) spazi nelle scuole lasciati liberi da occupazioni o attività didattica;*
- b) locali che si rendono disponibili a seguito di ristrutturazione e accorpamento di servizi comunali.*

Le suddette strutture saranno concesse con priorità a associazioni o enti:

- che collaborano con l'Amministrazione Comunale per l'espletamento di servizi di pubblica utilità*
- che hanno finalità di pubblica utilità e sociali*
- che svolgono attività di pubblico interesse sul territorio.*

A parità di condizioni e di documentata necessità viene data priorità all'associazione o ente che abbia inoltrato richiesta in data antecedente.

TITOLO 5 DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 8 - Modalità presentazione delle domande

La domanda per la concessione in uso dei locali o di strutture dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, associazione, gruppo o del singolo richiedente utilizzando apposito modulario almeno 05 giorni prima della data della manifestazione o riunione fatti salvi casi di particolare urgenza debitamente motivati. Nella domanda di cui al comma precedente potrà essere eventualmente indicato il nominativo di altra persona responsabile dell'organizzazione o dell'iniziativa, la quale dovrà essere presente per tutta la durata della manifestazione ed alla quale si farà riferimento per impartire, anche verbalmente prima dell'utilizzo disposizioni di servizio per l'uso delle strutture stesse. In mancanza è inteso che il richiedente (legale rappresentante) assume direttamente qualsiasi responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale e dei terzi anche per il fatto dei propri associati, ausiliari e dipendenti. Il provvedimento comunale concessorio della struttura richiesta non assorbe, né comprende eventuali e qualsivoglia altre prescrizioni vigenti norme, in relazione all'attività del conduttore ponessero a carico del medesimo. L'uso delle sale verrà concesso purché i giorni ed orari non coincidano con riunioni già programmate; comunque le manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale e da altre pubbliche autorità avranno priorità sulle altre ove sussista motivo di urgenza e pubblica utilità. Nel caso di utilizzo delle sale per urgenti motivi di carattere pubblico, il Sindaco ha la facoltà di revocare la concessione in ogni momento, previa restituzione del canone o della parte di canone inutilmente versato e il rimborso delle spese già sostenute e documentate.

ARTICOLO 9 - Obblighi dei Concessionari

Il concessionario dovrà consentire l'accesso alla sala avuta in uso, e solo ad essa, salvo le pertinenze connesse con l'uso stesso. A nessuno è consentito accedere ad altri locali dell'edificio. L'uso dei locali dovrà avvenire adoperando la massima diligenza e pertanto senza che vengano provocati danni di alcun genere. Le iniziative svolte all'interno degli spazi concessi dovranno inoltre rispettare le norme di pacifica convivenza con coloro che usufruiranno di eventuali spazi attigui e con i residenti. Spetta al concessionario la vigilanza circa il corretto utilizzo degli spazi consentiti. L'orario di uso delle sale risulta dall'apposito atto di convenzione e/o autorizzazione e dovrà essere scrupolosamente osservato. Il concessionario sarà inoltre responsabile, al termine della riunione, dello spegnimento delle apparecchiature elettriche e del riscaldamento e della chiusura attenta dei vari ingressi comprese le finestre. La trasgressione a tali regole comporta l'applicazione della penale massima

prevista. In ogni caso il concessionario è esclusivamente responsabile per ogni danno a persone o cose che dovesse occorrere in occasione dell'uso degli spazi oggetto di concessione e comunque di tutti i danni connessi alla predetta concessione.

Alla scadenza della concessione o in caso di mancato rinnovo i locali dovranno essere riconsegnati nello stato in cui sono stati concessi.

ARTICOLO 10 - Revoca della concessione

L'Amministrazione Comunale ha in ogni caso la facoltà di revocare in qualsiasi momento con provvedimento motivato, notificato al legale rappresentante del concessionario, l'autorizzazione all'uso delle strutture, nei casi in cui ritenga che le iniziative programmate non rispondano alle condizioni generali o alle particolari prescrizioni convenzionali d'uso. Entro il termine perentorio di giorni 15 dalla notifica del provvedimento di cui al precedente capoverso il concessionario ha facoltà di presentare controdeduzioni scritte all'Amministrazione Comunale, trascorsi i quali il provvedimento diventa definitivo ed i locali dovranno essere rilasciati in perfetto stato d'uso, liberi da quanto eventualmente vi abbia collocato il concessionario, salva ogni diversa valutazione espressa dall'Amministrazione Comunale, nei successivi quindici giorni. In caso di presentazione di contro deduzione il concessionario o meno i provvedimenti di revoca, dandone comunicazione al concessionario. La comunicazione prevederà eventualmente anche il termine di rilascio dell'immobile non superiore a giorni 15.

ARTICOLO 11 - Responsabilità e risarcimento dei danni

Il concessionario è civilmente responsabile per sé e per gli utenti delle sale nelle ore assegnate dalla convenzione a meno che non sia in grado di denunciare, fornendo le relative prove, gli autori dei danneggiamenti. Il concessionario, con la sottoscrizione dell'atto di convenzione assume anche personalmente, ogni responsabilità in ordine agli oneri finanziari previsti dalla convenzione.

Tutti i danni causati, diretti e indiretti a locali ed alle relative suppellettili durante o in concessione d'uso dovranno essere risarciti all'Amministrazione Comunale (danno emergente e lucro cessante).

L'Amministrazione Comunale ha in essere una polizza assicurativa R.C. sugli immobili di cui è proprietaria; ogni Associazione e/o Ente cui sono concessi locali da adibire a sedi di attività permanenti, è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa che sollevi da responsabilità civile verso terzi, il Comune proprietario degli immobili. Nella convenzione da sottoscrivere si darà atto dell'avvenuta stipula della predetta polizza.

ARTICOLO 12 – Penalità

Il presente regolamento deve essere rispettato da tutti i concessionari e i presenti nelle sale. Eventuali trasgressioni a queste norme ed a eventuali successive disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale comporteranno l'addebito al concessionario di una penale che varia da €2.000,00 a €5.000,00 ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione. In caso di inadempienze gravi potrà essere emesso provvedimento di revoca della concessione o del diniego di concessioni future. I suddetti provvedimenti non inficiano il diritto del Comune di rivalersi sul concessionario per qualsiasi danno a beni del Comune dallo stesso compiuto o da altri utenti soggetti alla sua vigilanza.

ARTICOLO 13 – Deroghe

È attribuita alla Giunta Comunale la facoltà di valutare, previa motivazione, eventuali concessioni a titolo gratuito degli impianti sportivi ad associazioni e società sportive operanti nel territorio comunale.

TITOLO 6 NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 14 - Regolarizzazione delle concessioni precarie in corso

L'Amministrazione Comunale, in sede di prima applicazione del presente regolamento, provvederà a regolarizzare la concessioni in corso e ad uniformarle ai criteri e dettami del presente regolamento.

ARTICOLO 15 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.